

Promozione e tutela dell'allattamento al seno

*Agli Assessorati alla sanità delle
regioni e province autonome
e, per conoscenza:*

All'U.V.A.C.

All'U.S.M.A.

Al NAS

All'A.I.I.P.A.

Alla Federsalus

All'A.F.I.

Alla Federalimentare

Alla Confesercenti

Alla Confcommercio

All'Adiconsum

Agli enti ed operatori interessati

Il recente provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ("Latte artificiale per neonati", n. 8087 del 2 marzo 2000), ha evidenziato dei meccanismi realizzati da alcune aziende produttrici di latti artificiali in occasione delle forniture ai reparti di maternità di ospedali e cliniche.

Come noto, il settore dei sostituti del latte materno è disciplinato dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, che fissa i requisiti di produzione, etichettatura e commercializzazione degli stessi, in attuazione della direttiva n. 91/321 dell'Unione europea.

La prioritaria esigenza di promuovere l'allattamento al seno ha indotto a definire alcune specifiche disposizioni normative (articoli 6, 7 e 8 del sopracitato decreto) volte a tutelare tale pratica e ad impedire che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la mamma possa essere dissuasa dall'allattare al seno il proprio bambino.

Premesso quanto sopra, si invitano codesti assessorati a vigilare affinché non si verificano situazioni che in qualunque modo possano interferire negativamente sull'allattamento al seno, adoperandosi affinché:

i reparti di maternità favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, attuando i più efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo;

vengano acquisite in condizioni di concorrenza, trasparenza, e al pari delle altre forniture di beni necessari, le quantità di sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno;

al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio prodotti o materiale in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le stesse lettere di dimissioni per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto del latte materno equiparandolo ad una prescrizione obbligatoria;

eventuali donazioni di materiali e attrezzature, da parte di aziende produttrici e strutture sanitarie avvengano nel rispetto dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 500/1994 e non siano in alcun modo legate alla prescrizione di sostituti.

Per verificare la situazione nazionale sull'incidenza dell'allattamento al seno al momento della dimissione, si invitano codesti assessorati a realizzare un apposito monitoraggio presso i reparti di maternità e trasmettere i dati a questo Ministero.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Ministro: VERONESI